



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2019

1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Farmaè S.p.A. (la “**Società**”), in virtù della quotazione degli strumenti finanziari dalla Società su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento Consob Parti Correlate**”), tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. del 15 aprile 2019 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le “**Disposizioni AIM Parti Correlate**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM) ed alle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigenti.
- 1.4 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 19 giugno 2019 previo parere degli Amministratori Indipendenti ed entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia.
- 1.5 Si precisa che la Società non è qualificabile come “*società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante*” ai sensi dell’articolo 2-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale.

“**Amministratore Delegato**”: ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

“**Amministratore Indipendente**”: ciascun Amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUF.

“**Amministratori Non Correlati**”: gli Amministratori diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

“**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica. Resta inteso che, laddove, per qualsivoglia ragione, (i) almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato oppure (ii) ci sia un solo Amministratore Indipendente in carica, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi.

“**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’ articolo 8, comma 2, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, si intende la detenzione - diretta o indiretta – di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la Società e l’eventuale società controllata o collegata con cui l’operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di

incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

“**MAR**”: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazioni**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; e (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le “operazioni di maggiore rilevanza” come individuate sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigenti.

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“**Operazioni Escluse**”: le operazioni escluse, in tutto o in parte, dall’applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui alle Disposizioni AIM Parti Correlate e meglio identificate al successivo articolo 3.

“**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“**Parte Correlata**”: i soggetti individuati nell’Allegato 1 del Regolamento Consob Parti Correlate⁽¹⁾.

“**Presidi Equivalenti**”: i presidi indicati nel successivo articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

“**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

“**Stretto Familiare**”: un familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Può includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

⁽¹⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob Parti Correlate definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento Consob Parti Correlate e al D.Lgs. 49/2019.

3.1 In conformità alle Disposizioni AIM Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative: (i) ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile; e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (b) alle Operazione di Importo Esiguo;
- (c) ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (d) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). In tal caso, essendo esclusi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- (e) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (f) alle operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento AIM, la Società, si avvale della facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.

4.2 I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali società controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al registro delle Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente a un Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

- 4.3 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente articolo 4.2 valuta tempestivamente se:
- (a) l'operazione sia qualificabile come operazione con Parti Correlate ai sensi della Procedura; ovvero
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'articolo 3.
- 4.4 Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione.
- 4.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'organo competente:
- (a) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo articolo 11.4; e
 - (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, mettono a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo articolo 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza degli Amministratori Delegati, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad essi attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del Codice Civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'Amministratore Delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, a esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso tutte le informazioni in suo possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui questo deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 5.6 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in

merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite di spesa pari al 5% del controvalore dell'operazione.

- 5.7 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 5.8 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea dei soci.
- 5.9 In presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 5.2, fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento AIM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il predetto parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 5.10 In assenza di un motivato parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione potrà realizzare un'Operazione di Maggiore Rilevanza solo qualora la medesima si approvata dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c. e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, non esprima voto contrario all'operazione. La stessa disposizione si applica nel caso in cui, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Amministratore Delegato.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.3 Le riunioni così come le deliberazioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/ audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

- 7.1 Ai sensi della presente procedura troveranno applicazione i seguenti presidi equivalenti:
- (a) qualora almeno uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati, sempre che questi siano in numero pari o superiore a 2 (due);
 - (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione ovvero vi sia un solo Amministratore Indipendente, il parere è rilasciato (i) dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio

o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 8.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati da un Amministratore Delegato della Società, d'intesa e con l'ausilio della funzione aziendale a tal fine preposta, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 8.3 Il soggetto di cui all'articolo 8.2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.
- 8.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'articolo 8.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI CONTROLLATE

- 9.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Procedura, la Società dovesse acquisire il controllo di una o più società, troverà applicazione, *mutatis mutandis*, la presente Procedura.
- 9.2 In particolare, l'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle società controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite eventuali società controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente articolo 5, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.
- 10.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e si devono riferire a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

- 10.4 L'Amministratore Delegato nominato dalla Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo articolo 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.6 Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo articolo 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

- 11.1.1 Il competente Amministratore Delegato nominato dalla Società, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli Amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle eventuali società controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente articolo 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le società controllate (ove esistenti).

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di eventuali società controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate.
- 11.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da eventuali società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.
- 11.2.3 Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate.

11.3 Informativa contabile periodica

- 11.3.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale relative relativamente a:
- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2426, comma 2, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR

11.4.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali società controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni AIM Parti Correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo del precedente articolo 11.2;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

12 VIGILANZA SULLA PROCEDURA

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni AIM Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.